



del D.P.R. 2000 n. 445, da me notaio reso edotto sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, dichiara che detto ente morale è stato costituito in data 22 (ventidue) marzo 2019 (duemiladiciannove), riconosciuto in pari data quale soggetto ecclesiastico nell'ambito dell'ordinamento giuridico autonomo della Chiesa Ortodossa Serba, come facente parte della Diocesi di Austria, Svizzera, Italia e Malta sotto la giurisdizione del Vescovo competente di detta Diocesi; che lo statuto di detta associazione è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 22 (ventidue) marzo 2019 (duemiladiciannove) al nr. 1217 Priv.; che ai sensi della Costituzione della Chiesa Serbo Ortodossa è stato nominato Legale Rappresentante dell'ente con sede in Vicenza, Contrà della Misericordia n. 20, con Decreto n. 160 del 24 (ventiquattro) aprile 2014 (duemilaquattordici); che ai sensi di detto Statuto è stato autorizzato al presente atto con decisione del Consiglio Diocesiano del 13 (tredici) e 14 (quattordici) marzo 2020 (duemilaventi); che ai sensi di detto Statuto è stato autorizzato al presente atto anche con decisione dell'Assemblea Straordinaria della Comunità religiosa Serbo Ortodossa a Vicenza nr. 44/20 del 24 (ventiquattro) ottobre 2020 (duemilaventi), documentazione tutta conservata agli atti dell'Ente ed in copia nel fascicolo notarile; e che mi dichiara, infine, sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000 quale dichiarazione sostitutiva di notorietà, di non essere a conoscenza di fatti modificativi o estintivi dei propri poteri di rappresentanza.

La "**CHIESA SERBO ORTODOSSA**", sarà indicata nel presente atto anche "la parte proponente", oppure "la Chiesa Serbo Ortodossa" o semplicemente come "la Chiesa", che rappresenta in forza \_\_\_\_\_, promissaria acquirente del complesso immobiliare più avanti descritto;

-   
domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico e in rappresentanza della "**INTERFUND S.R.L.**", con sede in Vicenza (VI), Contra' San Faustino n. 24, con capitale sociale di euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale 01566990246 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza, nonché iscritta al R.E.A. al n. VI-170359, munito degli occorrenti poteri di legge e di statuto, come da decisione dei soci del 12 novembre 2020, conservata agli atti della società.

La società "**INTERFUND S.R.L.**", interviene al presente atto quale proprietaria (attuale) del complesso immobiliare infra indicato quale "l'attuale proprietario", attuale proprietaria del suddetto complesso immobiliare che si è obbligata a vendere alla Chiesa Serbo Ortodossa con il contratto preliminare nel prosieguo meglio

descritto.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Torri di Quartesolo è dotato di Piano Regolatore Comunale formato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/2004, dal Piano di Assetto del Territorio (d'ora in poi PAT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2012, ratificato con delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 163 in data 14 agosto 2013, oggetto di variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 30/01/2020, e dal Piano degli Interventi - variante 4 (d'ora in poi P.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data primo febbraio 2019; l'art. 10 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi valorizza l'utilizzo dello strumento degli Accordi Pubblici - Privati, previsto dall'art. 6 della L. R. 23 aprile 2004, n. 11, disponendo quanto segue:

*"accordi tra soggetti pubblici e privati e atti unilaterali d'obbligo:*

*1. Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

*2. Gli accordi dovranno contenere una scheda progettuale.*

*3. L'approvazione degli accordi tra enti pubblici e soggetti privati sono attuati attraverso le differenti procedure previste dagli articoli 6 e 7 della LR 11/2004, in relazione alla tipologia degli accordi.*

*4. L'accordo dovrà essere formulato tenendo conto degli obiettivi e dei criteri definiti dal PAT.*

*5. I contenuti dell'accordo e la determinazione del beneficio pubblico e privato fanno riferimento all'Articolo 6 delle presenti norme, pur non essendo esso vincolante.*

*6. Il PI recepisce gli accordi pubblico-privato in essere e le relative convenzioni che diventano parte integrante del Piano. Per le aree soggette ad accordo non ancora stipulato, non riportate nelle planimetrie del PI, si fa riferimento alle norme del PAT.*

*7. Nelle tavole del PI sono individuati gli accordi di cui alla tabella che segue. Quando la planimetria indica con specifico perimetro l'obbligo di PUA è da intendersi che l'attuazione dell'accordo è subordinata a un PUA. omissis";*

2) il richiamato art. 6 della L.R. 11/2004, prevede che i comuni,

nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

3) la **CHIESA SERBO ORTODOSSA** ha promesso di acquistare i beni di proprietà della società "INTERFUND S.R.L." in forza del contratto **preliminare** di compravendita soggetto a condizione sospensiva ricevuto da me Notaio in data 13 novembre 2020 n. 498 di mio repertorio e registrato a Vicenza in data 19 novembre 2020 al n. 33245 serie 1t, trascritto a Vicenza in data 20 novembre 2020 ai n.ri 22027 R.G. e 15114 R.P., e pertanto **CHIESA SERBO ORTODOSSA** è promissaria acquirente del complesso immobiliare sito in Torri di Quartesolo, via Guglielmo Marconi 117-119, così individuato nel catasto terreni e fabbricati:

A) area censita al catasto terreni con Particella n. 126 del Foglio n. 17 di are 32.70 (mq. 3.270), Ente Urbano, sul quale insistono gli immobili censiti al Catasto fabbricati come segue:

- **Foglio 17, particella 126, subalterno 11**, categoria D8, rendita catastale euro 11.904,00, via Guglielmo Marconi, piano T-1;
- **Foglio 17, particella 126, subalterno 12**, categoria D8, rendita catastale euro 5.682,00, via Guglielmo Marconi, piano T;
- **Foglio 17, particella 126, subalterno 13**, categoria D2, rendita catastale euro 1.896,00, via Guglielmo Marconi, piano T-1;
- **Foglio 17, particella 126, subalterno 9**, categoria C6, classe 3, metri quadri 28, totale superficie catastale mq 29, rendita catastale euro 62,18, via Guglielmo Marconi, piano T;

Gli **immobili sopra indicati**, nel prosieguo del presente atto e negli elaborati ad esso allegati saranno anche unitariamente indicati con la sigla "**T1**".

B) area di complessivi mq. 5.842 così individuata al Catasto terreni del detto Comune:

- **Foglio 8, particella 403**, are 19.80, R.D. euro 16,87, R.A. euro 9,20;

- **Foglio 8, particella 655**, are 38.62, R.D. euro 32,91, R.A. euro 17,95;

nonché area urbana censita al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:

**Foglio 8, particella 650**, categoria F/1, metri quadri 189, via Guglielmo Marconi, piano T.

Con riferimento a detta area urbana la società "**INTERFUND S.R.L.**", come sopra rappresentata, e la "**CHIESA SERBO ORTODOSSA**", come sopra rappresentata, dichiarano che la stessa sarà oggetto di vendita anche se non inserita nel preliminare.

Gli immobili sopra indicati, nel prosieguo del presente atto e negli elaborati ad esso allegati saranno anche unitariamente indicati con la sigla "**T2**".

4) per la realizzazione nel suddetto complesso immobiliare di un centro parrocchiale e centro civico coerente con gli articoli 31 *bis* e 31 *ter* della L.R. n. 11/2004, la Chiesa ha presentata richiesta di variante al vigente Piano degli interventi mediante una proposta di accordo di pianificazione, ai sensi del richiamato art. 6 della L.R. n. 11/2004, analiticamente descritta negli elaborati elencati al successivo art. 1 e allegati al presente atto come ivi specificato;

5) la proposta presenta l'interesse pubblico richiesto dall'art. 6 della L.R. 11/2004 in quanto:

a) sotto il profilo urbanistico e ambientale appare coerente con la localizzazione e le condizioni degli immobili e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio poste alla base del PAT, in quanto una destinazione a servizi (ZTO F2) appare maggiormente congrua rispetto al contesto urbano in cui si colloca l'ambito T1;

b) sotto il profilo sociale appare rispondente ai bisogni e agli interessi della comunità locale, nonché allo sviluppo, al miglioramento e al potenziamento di servizi fruibili dalla collettività per le seguenti ragioni:

\* per la coerenza con gli obiettivi indicati nell'art. 31 *bis* della L.R. n. 11/2004, sia per l'aspetto oggettivo, sia per quello soggettivo atteso che la proposta proviene da un organo riconosciuto di una "confessione religiosa" quale è la Chiesa Serba Ortodossa;

\* per il recupero a un utilizzo sociale di un plesso edilizio altrimenti destinato, con ogni probabilità, ad aggravare l'attuale stato di abbandono verso un potenziale progressivo degrado;

\* per la messa a disposizione, nei limiti di cui all'art. 5, a favore del Comune e della comunità civica di spazi culturali, per la formazione e la convegnistica;

\* per la realizzazione e il vincolo ad uso pubblico di opere di urbanizzazione, funzionali anche alla mitigazione del rischio

idraulico;

\* per il miglioramento ambientale previsto anche sotto il profilo dell'utilizzo di energie rinnovabili;

6) alla luce delle considerazioni e motivazioni sopra esposte, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di accordo di pianificazione relativo alla proposta presentata dalla Chiesa, autorizzandone la sottoscrizione con deliberazione n.

in data \_\_\_\_\_, contestualmente all'adozione della variante al P.I..

Tutto ciò premesso e considerato, i componenti convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Costituiscono parte integrante del presente atto, d'ora in poi indicato anche semplicemente come "Accordo", le premesse e la proposta di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, presentata dalla Chiesa Serbo Ortodossa con gli elaborati di seguito elencati, che si allegano al presente atto con la lettera a fianco di ciascuno riportata, omissane la lettura per espressa e concorde dispensa dei componenti:

a) DOC. 1 - Statuto ed atto costitutivo dell'Associazione Chiesa Serbo Ortodossa (allegato \_\_\_);

b) DOC. 2 - Certificato di registrazione all'Agenzia delle entrate (allegato \_\_\_);

c) DOC. 3 - l'allegazione del Decreto n. 157 del 20 marzo 2019 del Vescovo della Diocesi di Austria, Svizzera, Italia e Malta della Chiesa Ortodossa Serba, con cui la comunità e la parrocchia religiosa di Vicenza è stata riconosciuta come appartenente alla giurisdizione del medesimo ordinario diocesano (allegato \_\_\_);

d) DOC. 4 - la dimostrazione del titolo sugli immobili sui quali viene formulata la proposta (allegato \_\_\_);

e) DOC. 5 - inquadramento territoriale generale (allegato \_\_\_);

f) DOC. 6 - Relazione fotografica dello stato di fatto (allegato \_\_\_);

g) DOC. 7 - Relazione tecnica (allegato \_\_\_);

h) DOC. 8 Relazione tecnica con i canoni di mitigazione ambientale (allegato \_\_\_);

i) DOC. 9 Relazione tecnica con i rilievi e le analisi del traffico e proposte di intervento riguardanti la sicurezza stradale (allegato \_\_\_);

j) DOC. 10 Relazione tecnica descrittiva dei criteri per una migliore sicurezza stradale con relativi elaborati grafici;

l) DOC. 11 Procura del legale rappresentante della Associazione al tecnico incaricato (allegato \_\_\_).

Resta inteso che quanto previsto o disposto dal presente Accordo prevale su eventuali previsioni contrastanti contenute negli elaborati sopra elencati.

Le Parti si impegnano, con riferimento alle proprie rispettive

specifiche competenze, ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare gli obiettivi oggetto del presente Accordo.

## **Art. 2 - Obiettivi**

Gli obiettivi che le parti intendono perseguire con il presente Accordo sono i seguenti:

a) per il Comune, sotto il profilo dell'interesse pubblico:

\* una maggior congruità urbanistica circa la destinazione dell'area censita al Foglio 17, mappale 126, (sopra citata) contraddistinta nella proposta di accordo allegata dalla sigla T1;

\* le finalità di interesse pubblico riconosciute dall'art. 31 bis della L.R. n. 11/2004;

\* il recupero di un complesso edilizio altrimenti destinato, con ogni probabilità, a contribuire a un possibile degrado del contesto in cui è collocato;

\* la realizzazione di un centro con valenza civica e culturale;

\* la messa a disposizione del Comune e della comunità di spazi di biblioteca, nonché di luoghi per iniziative culturali, educative, formative e convegnistiche secondo le previsioni del presente accordo;

\* l'utilizzo di energia derivata da fonti rinnovabili, con possibilità di utilizzo della stessa per il centro parrocchiale;

\* l'opportunità di prevedere anche per l'intera superficie di cui al foglio 8, mappali 403, 650 e 655 (T2)- particelle sopra meglio citate - la destinazione urbanistica in ZTO F2, emendando le eventuali diverse previsioni residuali comparenti nel medesimo perimetro;

b) per la Chiesa: la realizzazione di un centro di culto e parrocchiale secondo le finalità che sono connaturate alla natura dello stesso soggetto proponente.

## **Art. 3 - Destinazioni d'uso ammesse per l'ambito "T1"**

La Chiesa, parte proponente, intende realizzare negli immobili ricadenti nell'ambito "T1" un Centro Culturale Parrocchiale per dare vita a un nuovo punto civico di interesse pubblico.

Tale centro è costituito da un edificio complesso, che prevede al suo interno differenti servizi (S), tutte senza scopo di lucro, quali:

\* S.1: spazi per l'esercizio del culto ortodosso e della relativa professione religiosa come sale di preghiera e scuole di religione, con i complementari spazi per le pertinenti attività di convivialità, per mq 870 (ottocentosettanta);

\* S.2: biblioteca e spazi per la lettura, per mq 300 (trecento);

\* S.3: spazi per attività convegnistiche, per la produzione artistica di qualsiasi natura e per lo spettacolo, per iniziative di formazione, per attività educative, culturali, sociali e ricreative, per mq 150 (centocinquanta);

\* S4: spazi per sedi di associazioni o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre a scopi non in contrasto con le finalità dell'associazione proponente, per mq 50 (cinquanta);

\* S5: spazi per l'abitazione dei ministri del culto, dei collaboratori destinati alla funzionalità della struttura e di ospiti connessi all'attività del centro, per mq 150 (centocinquanta);

\* S6: spazi per esigenze amministrative e uffici, per mq 60 (sessanta).

Nell'ambito delle funzioni S1 avranno luogo, come da tradizione, anche attività di ristoro, con le relative preparazione e consumazione di alimenti e bevande in dipendenza dallo svolgimento delle attività sopra indicate ed escludendo qualunque attività di ristorazione autonoma.

Le suddivisioni funzionali del centro parrocchiale sopra indicate possono essere modificate in sede di rilascio del permesso di costruire e di sue successive varianti senza che ciò comporti variazione alla disciplina prevista dal presente articolo, nei limiti di modifiche in aumento o decremento sino **al 30% (trenta per cento)** per ciascuna funzione, ferma restando la superficie complessivamente utilizzabile nell'ambito T1.

#### **Art. 4 - Disciplina urbanistica**

Con il recepimento del presente Accordo attraverso l'approvazione della variante al P.I., sia il terreno censito al Foglio 17, mappale 126 (T1), sia l'area censita al Foglio 8, mappali 403, 600 e 650 (T2) vengono classificati in Z.T.O. F2, nei limiti e alle condizioni del presente Accordo.

Le destinazioni possibili dell'ambito "T1" sono indicate al precedente art. 3 dell'Accordo.

Sono ammessi in "T1" tutti gli interventi descritti all'art. 3, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento della volumetria esistente di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 sono ammessi nel solo ambito "T1", nei limiti di un incremento fino al 20% (venti per cento) del volume edificato. Ulteriori incrementi sono subordinati al parere favorevole del Consiglio Comunale.

Gli standards a parcheggio a servizio del centro parrocchiale da realizzare in ambito "T1" sono soddisfatti con la costituzione, mediante atto pubblico registrato e trascritto, di un vincolo a parcheggio a carico del terreno ricadente nell'ambito "T2", censito al Foglio 8, mappali 403, 600, 650, sopra citati, assicurando comunque il rapporto di almeno un metro quadrato a parcheggio per metro quadro della superficie utile dei fabbricati ubicati in ambito "T1".

La superficie da vincolare a parcheggio per assicurare tale rapporto dovrà rispettare le caratteristiche riportate all'art. 19, comma 7, delle NTO.

L'area da vincolare a parcheggio in base a quanto previsto al precedente capoverso dev'essere aggiuntiva rispetto all'area già vincolata ai sensi della L.R. 1/1982, con atto ricevuto da me Notaio rep. N. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Nell'ambito "T2" sono, quindi, ammessi solo interventi costruttivi per la realizzazione del parcheggio e delle altre opere di urbanizzazione, di mitigazione del rischio idraulico, di insediamento di impianti per l'energia rinnovabile previsti all'art. 5 e per interventi a questi connessi, salve destinazioni temporanee compatibili con l'oggetto del presente accordo, soggette, queste ultime, comunque ad apposita e preventiva autorizzazione del Comune.

**Art. 5 - Obblighi della parte proponente  
per il perseguimento delle finalità pubbliche**

Con la sottoscrizione del presente accordo la Chiesa si obbliga:

- 1) a realizzare il centro parrocchiale descritto all'art. 3 e negli elaborati allegati al presente Accordo;
- 2) a realizzare aree destinate a verde per una superficie complessiva non inferiore a mq. 700 (settecento);
- 3) a rendere funzionale la destinazione a parcheggio prevista nell'ambito "T2";
- 4) a sopportare eventuali ulteriori costi che dovessero emergere a seguito degli studi e delle verifiche da eseguire in sede di rilascio del permesso di costruire;
- 5) a perseguire obiettivi di risparmio energetico degli edifici con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, rendendosi disponibile a valutare la fattibilità e la sostenibilità economica della realizzazione di pensiline di copertura dei parcheggi in ambito T2 contenenti pannelli per la produzione di energia;
- 6) a concordare con l'Amministrazione l'apertura al pubblico degli spazi adibiti a biblioteca per almeno sei ore per due giorni feriali alla settimana;
- 7) a mettere a disposizione del Comune una sala dedicata a iniziative convegnistiche e attività connesse che abbia una capienza di almeno trenta persone per dieci giornate all'anno, sulla base di un protocollo operativo che verrà concordato con l'Amministrazione nel rispetto del presente accordo e delle seguenti condizioni:
  - a) necessità di un congruo anticipo nella programmazione dell'utilizzo della sala da parte del Comune;
  - b) possibilità per la Chiesa di declinare richieste che appaiano incompatibili con gli scopi informativi del centro parrocchiale;
- 8) a vincolare l'area a parcheggio come indicato al precedente

art. 4;

9) a realizzare le opere di messa in sicurezza della via Marconi come previsto negli elaborati allegati al presente Atto **DOC 9 e DOC 10**;

10) a farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo e a rimborsare al Comune le spese tecniche per la redazione della variante al Piano degli Interventi, quantificate nell'importo di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero).

Gli obblighi descritti nel presente articolo verranno, ove necessario, integrati in occasione del rilascio del permesso di costruire.

L'efficacia della SCIA di agibilità è subordinata alla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza della strada verificata dall'Ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 6 - Obblighi del Comune per il perseguimento delle finalità pubbliche**

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune si impegna:

a) a recepire in via definitiva attraverso l'approvazione di una variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, i contenuti del presente Accordo entro sei mesi dalla sua trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari;

b) a rilasciare il successivo o i successivi permessi di costruire nei termini di cui all'art. 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

#### **Art. 7 - Ulteriori accordi**

Le parti si riservano di disciplinare i profili attuativi della presente convenzione non già regolamentati nel presente atto con futuri protocolli operativi.

#### **Art. 8 - Obbligazioni di carattere generale**

La Chiesa assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.

Qualora alla Chiesa dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno con essa solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.

#### **Art. 9 - Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Art. 10 - Controversie**

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono disciplinate, ove applicabile, dall'art. 7 del Codice del

Processo Amministrativo di cui al D. Lgs n. 104/2010.

**Art. 11 - Condizioni sospensive**

Gli effetti del presente Accordo sono soggetti alle seguenti condizioni sospensive:

- a) alla integrale conferma delle sue previsioni in sede di approvazione definitiva della variante al Piano degli Interventi, con il recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, entro sei mesi dalla trascrizione del medesimo;
- b) all'acquisto da parte della Chiesa Serbo Ortodossa della proprietà del complesso immobiliare descritto al punto 4 della premessa entro 120 (centoventi) giorni dall'avveramento della condizione indicata alla precedente lettera a) del presente articolo.

**Art. 12 - Clausola risolutiva espressa**

L'Accordo si intenderà risolto, senza che occorra ulteriore messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato avveramento anche di una sola delle due condizioni indicate al precedente art. 11.

Resta inteso che il Comune di Torri di Quartesolo è fin d'ora sollevato da qualsiasi responsabilità per ritardi nel perfezionamento degli adempimenti inerenti il presente accordo non imputabili all'Amministrazione o agli Uffici Comunali.

**Art. 13 - Spese contrattuali e spese per la redazione della variante al P.I.**

Sono a carico della Chiesa Serbo Ortodossa le spese per la redazione della variante al P.I., quantificate in Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) che la Chiesa medesima verserà al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo e comunque prima dell'approvazione della variante, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Accordo, il cui valore ai soli fini della repertoriazione viene indicato nell'importo di Euro \_\_\_\_\_.

**Art. 14 - Registrazione e autorizzazione del proprietario alla trascrizione**

Si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come integrato dall'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trattandosi di accordo di pianificazione urbanistica preordinato alla trasformazione del territorio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.

La società INTERFUND S.R.L., attuale proprietaria del complesso immobiliare sopra descritto, autorizza la trascrizione del presente accordo.

La società Interfund s.r.l. non è soggetta ad alcuna obbligazione nei confronti del Comune derivante dal presente accordo, né attuale, né successiva una volta che esso sia divenuto definitivo

e/o inefficace per l'avverarsi delle condizioni o della clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti artt. 11 e 12, aderendo all'accordo solo su richiesta della promissaria acquirente dell'area, in quanto attuale proprietaria.

**Art. 15 - Privacy**

I comparenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

**Art. 16 - Dispensa dalla lettura degli allegati**

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

**Art. 17 - SPESE**

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della